



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2010, proposto da:
Carrozzeria Camplese di Camplese Giacomo e Antonio S.n.c.,
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Avv. Avolio, con domicilio
eletto presso Luciano Bontempo in Campo Di Pile Aq., Centro
Direzionale L'Aquilone;

contro

Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Lorenzo Di Teodoro, con domicilio eletto presso
Giulio Avv. Agnelli in L'Aquila, via Cardianale Mazzarino 76;

nei confronti di

Autocarrozzeria Spina & F.Lli Zanni;

per l'annullamento

DELL'AVVISO DI GARA DEL 08/09/2010 PROT.36753 PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE
DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI,ANNATE 2011 - 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova in
Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Paolo
Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe, con il quale “Carrozzeria Camplese di
Camplese Giacomo ed Antonio s.n.c.” ha impugnato le risultanze
della procedura di gara indetta con avviso dell’8.10.2010 dal Comune
di Giulianova, per l’affidamento del servizio di riparazione e
manutenzione degli automezzi comunali, secondo il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (gara alla quale hanno
partecipato tre ditte –ivi compresa quella ricorrente- con
aggiudicazione disposta a favore dell’autocarrozzeria Spina & F.lli
Zanni, odierna controinteressata);

Visti in particolare i motivi di gravame e la richiesta risarcitoria,
nonché le memorie difensive proposte dall’amministrazione
costituita;

Ritenuto che l’impugnativa possa trovare accoglimento, in relazione

all'assorbente fondatezza della censura sulla riscontrata mancanza di qualsiasi fase pubblicitaria della procedura in questione, svoltasi –per stessa ammissione della stazione appaltante- integralmente in seduta riservata, senza alcun preavviso ai candidati;

Richiamati i consolidati principi di pubblicità in materia di evidenza pubblica (che il collegio condivide), con specifico riguardo alla necessità inderogabile di svolgere in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica;

Ritenuto altresì che anche nelle procedure che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici, la pubblicità delle sedute è comunque necessaria in sede di apertura dell'offerta economica, potendo svolgersi in seduta riservata la sola valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice;

Ritenuto pertanto di non poter condividere l'assunto dell'amministrazione secondo cui le finalità di garanzia potrebbero essere aliunde raggiunte mediante l'istituto dell'accesso ex post agli atti di gara e/0 mediante la presenza di testimoni pubblici che assistono alle operazioni di scrutinio, e ciò anche in relazione al fatto

che la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce di per sé un vizio della procedura, non occorrendo un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della *par condicio* tra i concorrenti, senza tra l'altro che sia necessaria la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta (Cons, Stato VI n. 1856/2008);

Considerato inoltre che le affermazioni difensive mirate a giustificare l'integrale omissione di fasi pubbliche con l'asserita discrezionalità valutativa sulla scelta del contraente, risultano contraddittorie con l'altro assunto difensivo (parimenti esternato nelle memorie di replica), secondo cui l'automatismo applicativo di regole "meccaniche" così come predeterminate dalla lettera di invito avrebbe consentito all'amministrazione di non procedere alla fissazione dei sub criteri previsti dall'art. 83 del codice dei contratti;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso per le esposte assorbenti considerazioni (con conseguente annullamento delle impugnate procedure di gara, ed in particolare dell'atto di aggiudicazione intervenuto a favore della ditta controinteressata);

Ritenuto infine di non poter accogliere l'istanza risarcitoria formulata nel gravame, sia per la genericità descrittiva –e meramente presuntiva- dei pretesi danni subiti dalla ricorrente (senza migliori esplicitazioni e/o attualizzazioni nelle memorie conclusive, ove si è insistito solo per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., di cui parimenti non ricorrono i presupposti di malizia processuale), sia perché comunque la misura cautelare a suo tempo accordata dal tar

con ordinanza 21/11 consente la tutela in forma specifica, nei limiti di una riedizione conformata delle procedure di gara (non risultando peraltro agli atti mai stipulato alcun contratto o convenzione con la controinteressata);

Ritenuto che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla le impugnate procedure di gara;

Respinge l'allegata istanza risarcitoria;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)